

APVI	D.LGS 231/01	Revisione del 18/12/2015
	<i>Titolo: Regolamento Organismo di Vigilanza</i>	Emesso il 18/12/2015

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

a cura di

APV Investimenti SpA

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	N. PAGINE
Sara Lunardelli Andrea Ravagnan	Stefano Burighel	Franco Bagatin	Pag _1_ di 6

APVI	D.LGS 231/01	Revisione del 18/12/2015
	<i>Titolo: Regolamento Organismo di Vigilanza</i>	Emesso il 18/12/2015

SOMMARIO

Articolo 1 - Scopo e ambito di Applicazione	3
Articolo 2 - Nomina e composizione dell'OdV	3
Articolo 3 - Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV	3
Articolo 4 - Convocazione, voto e delibere dell'OdV	4
Articolo 5 - Rendicontazione delle attività	4
Articolo 6 - Invitati permanenti	4
Articolo 7 - Obblighi di riservatezza	4
Articolo 8 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	5
Articolo 9 - Modifiche del Regolamento	6

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	N. PAGINE
Sara Lunardelli Andrea Ravagnan	Stefano Burighel	Franco Bagatin	Pag _2_ di 6

APVI	D.LGS 231/01	Revisione del 18/12/2015
	<i>Titolo: Regolamento Organismo di Vigilanza</i>	Emesso il 18/12/2015

Articolo 1 - Scopo e ambito di Applicazione

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") viene istituito presso APV Investimenti SpA (di seguito "APVI") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato da APVI come descritto nel Modello, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.3 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Nomina e composizione dell'OdV

2.1 L'Organismo di Vigilanza è un Organo composto da un unico membro denominato "Rappresentante dell'OdV".

2.2 Il Consiglio di Amministrazione di APVI provvede alla nomina e alla revoca del Rappresentante dell'Organismo.

2.4 La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di APVI.

2.5 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in campo legale, contabile e di auditing e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

2.6 L'OdV è così definito:

Un membro esterno indicato dal Consiglio di Amministrazione di APVI, definito "Rappresentante dell'OdV" oppure "OdV";

2.7 L'Organismo ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento. L'Organismo ha l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione di APVI.

2.8 Il Consiglio di Amministrazione di APVI determina, con apposita delibera, i compensi da destinare all'OdV.

2.9 Alla data odierna (18/12/2015) OdV incaricato per il triennio 2014/2016 è il Dott. Stefano Burighel.

Articolo 3 - Durata in carica , sostituzione e compenso del Rappresentante dell'OdV

3.1 Il Rappresentante dell'OdV è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di APV Investimenti SpA, che ne definisce il compenso.

3.2 L'OdV resta in carica per 3 anni e può essere rinominato.

3.3 L'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, riceve dal Consiglio di Amministrazione di APVI idonee garanzie sulla sua indipendenza e sulla continuità del suo mandato.

3.4 Il Rappresentante dell'Organismo di Vigilanza, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo C.1 del Modello di Organizzazione, assumendo l'impegno di comunicare tempestivamente al CdA di APVI l'insorgenza di tali condizioni. In caso di impedimento previsto, superiore a tre mesi, il Responsabile dell'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione di APV Investimenti la propria indisponibilità.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	N. PAGINE
Sara Lunardelli Andrea Ravagnan	Stefano Burighel	Franco Bagatin	Pag _3_ di 6

APVI	D.LGS 231/01	Revisione del 18/12/2015
	<i>Titolo: Regolamento Organismo di Vigilanza</i>	Emesso il 18/12/2015

3.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Responsabile dell'Organismo, quest'ultimo (o, in caso di morte, chi per esso) ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione di APVI che provvederà alla sua sostituzione.

3.6 Nei casi di cui al precedente articolo 3.5 è fatto obbligo al Presidente del CdA di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di APVI il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire il Responsabile dell'Organismo.

Articolo 4 - Convocazione, voto e delibere dell'OdV

4.1 L'OdV si pronuncia almeno due volte l'anno, presso la sede di APVI, la sua seduta è preceduta da avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ad APVI anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in casi di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

4.2 L'Organismo si esprime altresì ogni qual volta lo ritenga opportuno **solo ed unicamente** per intervenire su **processi sensibili o situazioni anomale rispetto al Modello**.

4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, sia presente il Responsabile dell'Organismo.

4.4 Le sedute dell'Organismo sono valide con la presenza del Responsabile, il quale ha la facoltà di designare un segretario che si occupi della rendicontazione delle attività svolte. In caso di assenza del Responsabile la seduta sarà dichiarata deserta.

4.5 L'OdV può convocare, per consulenza, addetti di Autorità Portuale di Venezia o di APVI.

Articolo 5 - Rendicontazione delle attività

5.1 Di ogni seduta, il Responsabile deve redigere apposita rendicontazione.

5.2 Il Responsabile cura la stesura dell'Ordine del Giorno, l'invio della convocazione al Presidente del Collegio Sindacale di APVI, cura la redazione dei verbali di rendicontazione che dovranno essere conservati in apposito registro.

5.3 I verbali di rendicontazione sono firmati dal Responsabile verbalizzante e sono conservati dall'Organismo stesso presso apposito archivio all'interno degli uffici di APV Investimenti.

Articolo 6 - Invitati permanenti

6.1 Invitato permanente dell'Organismo di Vigilanza è il Presidente del Collegio Sindacale di APVI, privo di potere decisionale, al fine di non creare situazioni di incompatibilità che il ruolo stesso potrebbe generare.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza.

7.1. L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di APVI.

7.2 L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in suo possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare in conformità con il D. Lgs. 196/03 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7.3 **L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di Responsabile e membro dell'Organismo.**

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	N. PAGINE
Sara Lunardelli Andrea Ravagnan	Stefano Burighel	Franco Bagatin	Pag _4_ di 6

APVI	D.LGS 231/01	Revisione del 18/12/2015
	<i>Titolo: Regolamento Organismo di Vigilanza</i>	Emesso il 18/12/2015

Articolo 8 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

8.1 L'OdV , con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 231/01, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi di APVI e delle società da essa partecipate o controllate, ai sensi del dettato del D.Lgs 231/01 al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- curare l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/01;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- comunicare e relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale di APVI e ai preposti organi dell'Autorità Portuale di Venezia, in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- effettuare le comunicazioni di cui al DLgs 231/2007 verso i soggetti ivi indicati;
- accedere, o delegare per proprio conto all'accesso, a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'OdV deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- effettuare verifiche sull'idoneità e il rispetto delle procedure aziendali e le misure previste dalla normativa a tutela delle salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo, laddove necessario, l'ausilio delle funzioni aziendali a tal fine preposte.

8.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- **verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;**
- **approvare il piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Codice Etico;**
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV riguardanti il rispetto del Modello e valutarne periodicamente l'adeguatezza;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di APVI qualsiasi violazione del Modello accertata dall'Organismo stesso e ogni informazione rilevante **solo ed unicamente** al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/01;
- effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 8.3. che segue.

8.3 L'OdV, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs n. 231/01 riferisce:

- con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. L'OdV relazionerà in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, nonché riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e il loro stato di valutazione. Tale relazione deve essere esposta personalmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dal Presidente dell'ODV;

8.4 L'Organismo ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché le attività di APVI si sviluppino nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	N. PAGINE
Sara Lunardelli Andrea Ravagnan	Stefano Burighel	Franco Bagatin	Pag _5_ di 6

APVI	D.LGS 231/01	Revisione del 18/12/2015
	<i>Titolo: Regolamento Organismo di Vigilanza</i>	Emesso il 18/12/2015

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e di attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione e agli organi preposti dell'Autorità Portuale di Venezia sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

8.5 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai commi precedenti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) definire o modificare il Programma di monitoraggio del Modello di Organizzazione Gestione e controlli ex D. Lgs n. 231/01 anche attraverso l'espressione di un parere – per la sezione di interesse - sul piano annuale dei controlli della società relativi al rispetto del succitato D.Lgs;
- b) richiedere alla funzione di revisione interna gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- c) accedere o delegare per proprio conto all'accesso, ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs 231/01;
- d) richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del modello organizzativo e di controllo;
- e) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

Articolo 9 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione di APVI, in accordo con Autorità Portuale di Venezia e su sua formale segnalazione.

E' data facoltà all'OdV, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	N. PAGINE
Sara Lunardelli Andrea Ravagnan	Stefano Burighel	Franco Bagatin	Pag _6_ di 6